

Interrogazione n. 28

presentata in data 25 novembre 2025

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

Determina n. 317/25 del Direttore Generale AST Fermo - Assunzione Giornalista Pubblico presso AST Fermo

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- con determina n. 317 del 30/09/2025, del Direttore Generale AST Fermo, è stata disposta la *"indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 1 specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico (area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo professionale)"*;

- la AST Fermo si determinava a procedere all'indizione del Concorso, ravvisandone la necessità per l'Azienda, *"in forma aggregata degli Enti del SSR"*, dopo aver *"chiesto al Dipartimento Salute della Regione Marche, stante l'assenza di graduatorie concorsuali valide in ambito regionale da cui poter attingere, l'avvio di apposita procedura concorsuale, anche in forma aggregata"*;

- si precisa nel documento istruttorio che *"Con nota assunta al protocollo aziendale n. 40420 del 25/06/2025, il Dipartimento Salute della Regione Marche trasmetteva la scheda del concorso contenente il fabbisogno del profilo sopra indicato e sottoscritta da tutti i componenti del Comitato di coordinamento degli Enti di cui all'art. 21 L.R. 19/2022, invitando l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo quale Ente capofila all'avvio della procedura."*;

Ritenuto che:

- nella predetta determina si stabilisce *"che la spesa derivante dall'assunzione del personale verrà prevista con l'atto di individuazione dell'avente titolo alla nomina"* così rivelando mancanza di copertura della spesa nel bilancio della AST e giustificando il tutto sulla base della *"natura endoprocedimentale a carattere programmatico"* dell'atto assunto;

Considerato che:

- in definitiva, la determinazione assunta rende evidente la volontà di procedere alla assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un giornalista quando invece non ne sussiste alcuna necessità, anche perché risulta che la AST di Fermo abbia in essere un contratto per la rassegna stampa e si avvalga per la comunicazione di un collaboratore esterno;

- la determina appare ancora di più incomprensibile ove si consideri la drammatica carenza di personale di tutti i ruoli sanitari e registrata nel 2024, addirittura, *"una diminuzione in termini numerici degli addetti alla sanità"* e solo questo dovrebbe giustificare il riferito (alla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica) avvio delle *"procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale del S.S.R. da svolgere in forma aggregata"*;

- per tacere che nel 2024 *"l'AST di Fermo ha fatto ricorso alla stipula di contratti di appalto annuali con le cooperative per l'area dell'emergenza e per il dipartimento materno infantile per un costo complessivo di euro 4.120.773,00 (sensibilmente superiore a quello registrato nel 2023 di euro 3.675.365,00)"*;

Rilevato, quindi, che:

- l'AST Fermo, anziché procedere al reclutamento di personale dei ruoli sanitari con le conseguenti assunzioni e stabilizzazioni, da una parte aumenta il ricorso alle cooperative e dall'altra si preoccupa di assumere giornalisti;
- l'AST Fermo con la determina di che trattasi disattende le raccomandazioni degli organi di controllo, in sede di parifica, *"a intraprendere ogni iniziativa volta a dare una soluzione che non si limiti solo a gestire situazioni di emergenza ma che tenda a fornire una risposta definitiva di carattere strutturale, utilizzando in tal modo in maniera più efficiente ed efficace le ingenti risorse pubbliche stanziate nel settore"*;

Dato atto che:

- il Bando di concorso è stato pubblicato in data 28/10/2025 con scadenza 27/11/2025.

Per quanto sopra premesso,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per sapere:

- quali provvedimenti si intendano adottare per la revoca della determina n. 317 del 30 settembre 2025 del Direttore Generale AST Fermo e, comunque, per l'annullamento della stessa;
- se la Giunta regionale non ritenga di adottare, ex art. 21 comma 4 l.r. 19/22, linee di indirizzo finalizzate a ottimizzare l'attuazione della programmazione perché vengano concretizzate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale degli enti del S.S.R. da svolgere in forma aggregata con priorità per il solo personale socio sanitario, tecnico e professionale.